

Norme di carattere generale per le prestazioni di Designer

La Argos Engineering S.r.l. tra le molteplici attività che svolge ormai da tanti anni, svolge attività professionali di Designer Professionale per questo motivo si rendono pubbliche le regole di carattere generale che Argos Fornisce in termini di Prestazioni legate al Design e alle proprietà dell'intelletto Fornite

A) Cosa si Intende per Incarico o Oggetto dell'incarico

È la prestazione d'opera intellettuale di carattere prevalentemente progettuale volta all'ideazione, progettazione, produzione e comunicazione di oggetti, strumenti, macchine, parti o accessori, disegni di superfici o altro, secondo forme esteticamente e funzionalmente coerenti. La prestazione può portare alla realizzazione di un'invenzione, di un disegno, di un modello, di un'opera tutelata dal diritto d'autore ai sensi dell'art. 2, n. 10 della legge 22 aprile 1941 n. 633, o di un altro risultato progettuale e il Committente, contro un corrispettivo, può acquistare un diritto di sfruttamento economico sull'opera in via esclusiva, a tempo determinato o a tempo indeterminato.

L'espletamento di un incarico da parte del Designer prevede normalmente il seguente iter:

- *Acquisizione dati da l Committente;*
- *Traccia o ipotesi di intervento;*
- *Sviluppo del progetto di massima o pre-progetto con rappresentazione dei suoi contenuti;*
- *Verifica della progetto con eventuali modifiche e/o integrazioni;*
- *Sviluppo del progetto definitivo in ogni sua caratteristica;*
- *Assistenza durante le fasi di realizzazione.*

B) Forme di prestazione d'opera del designer

Il Designer può prestare la sua opera in una delle tre forme qui di seguito illustrate che configurano altrettanti rapporti con il Committente:

Incarico di progettazione

L'incarico di progettazione è la forma di prestazione dell'opera professionale in virtù della quale il Designer sviluppa e gestisce autonomamente un progetto preventivamente concordato con il Committente.

Nel caso in cui l'incarico si interrompesse in una determinata fase del progetto, al Designer spetta la retribuzione per il lavoro effettivamente svolto; comunque la lettera d'incarico dovrà prevedere l'impegno da parte del Committente ad affidare allo stesso Designer qualsiasi ripresa o ulteriore sviluppo del progetto. Ove l'interruzione dipenda da inadempimento delle parti, secondo le norme del Codice Civile, la parte inadempiente potrà essere chiamata a risarcire i danni all'altra parte.

Incarico di consulenza

Consiste in una particolare modalità di prestazione dell'opera professionale secondo la quale il Designer anziché gestire in modo autonomo lo sviluppo di un progetto preventivamente definito, mette a disposizione del Committente parte del proprio tempo e/o delle proprie capacità professionali. Questo è Applicabile anche ad aziende che offrono lavori di Ingegneria o opere del proprio Ingegno.

Incarico di lavoro collegiale

Si può verificare per qualsiasi delle forme di incarico sopra elencate. La costituzione in collegio dovrà essere specificamente prevista all'atto di assegnazione dell'incarico, contestualmente con l'indicazione di un coordinatore e la precisazione dei compensi spettanti a ciascun professionista o Azienda.

C) Compensi

Il Designer presta la propria opera a fronte di un compenso. I compensi e i rimborsi spettanti al Designer sono interamente a carico del Committente; qualora le parti decidano di interrompere la collaborazione prima della formazione del contratto si applica l'art. 1337c.c. (Trattative e responsabilità contrattuale).

La seguente descrizione delle varie forme di compenso rispecchia la diversità dei settori d'intervento e la varietà tipologica dell'oggetto della progettazione e della sua valutazione economica.

C1) Compenso a royalties

È la forma di compenso in virtù della quale l'opera del Designer è retribuita sulla base di una percentuale sul fatturato annuo relativo al prodotto. Nel contratto è da prevedere l'entità della cifra d'incarico e/o dell'acconto royalties. Si applica nelle ipotesi di serialità tipica della produzione industriale.

C2) Compenso a forfait

È la forma di compenso in virtù della quale l'opera del Designer è retribuita con una cifra globale determinata all'atto della sottoscrizione del contratto. Si applica nel caso di interventi nei quali è possibile specificare chiaramente i criteri di progettazione e il piano di lavoro.

C4) Compenso a percentuale sul costo dell'opera

È la forma di compenso in virtù della quale l'opera del Designer è retribuita sulla base di una cifra calcolata in percentuale sul costo complessivo dell'opera. Si applica nella progettazione e nell'organizzazione degli spazi, nella realizzazione di prodotti non legati alla serialità, nella definizione di oggetti e attrezzature per l'ambiente.

C4) Compenso a vacazione

È la forma di compenso con la quale l'opera del Designer è retribuita esclusivamente sulla base del tempo impiegato per completare l'incarico. Si applica nelle prestazioni di servizi ausiliari, accessori o di consulenza, anche in forma complementare con altri tipi di compenso, e viene utilizzata come base di riferimento per la quantificazione di compensi a forfait o di consulenza.

D) Rimborsi spese

Qualunque sia il tipo di compenso concordato, il Designer ha il diritto di richiedere il rimborso a piè di lista delle spese da lui anticipate nell'interesse e per conto del Committente, purché dallo stesso preventivamente autorizzate.

Il Designer può altrimenti concordare rimborso spese complessivo forfettizzando il presumibile Ammontare delle stesse.

Qualora tali spese assumessero una certa consistenza, è data facoltà di richiedere al Committente un relativo congruo acconto.

E) Diritti d'autore, brevetti e tutela

Sarà contrattualmente previsto per il Designer:

- di essere riconosciuto autore del progetto realizzato e anche di essere citato come tale in ogni forma di divulgazione e promozione del progetto realizzato;
- di potersi opporre a qualsiasi forma di divulgazione e promozione della sua opera che non sia conforme al decoro e tale da ledere comunque il prestigio professionale;
- la possibilità di divulgazione per proprio conto del progetto realizzato, salvo diverso interesse motivato dal Committente, anche prevedendo in via preventiva ambiti ben definiti di lecita divulgazione;
- il diritto di essere consultato dal Committente per ogni imitazione, derivazione, deformazione, alterazione o modificazione formalmente e/o funzionalmente rilevante dell'opera, o di sue componenti, da parte del Committente. Sia il Committente che il Designer potranno richiedere, così come previsto nel nuovo codice

della proprietà industriale, a protezione dell'opera mediante la richiesta di un titolo di esclusiva ed in particolare con:

- brevetto di invenzione industriale;
- brevetto di modello di utilità;
- registrazione di modello o disegno;
- registrazione di marchio.

Gli eventuali ritrovati o modelli o opere che venissero ritenute suscettibili di brevetto o di registrazione per l'ottenimento di un titolo di esclusiva, potranno essere protetti a cura e spese del Committente che concorderà con il Designer la relativa intestazione. Si potrebbe suggerire alle parti di cointestare la titolarità del brevetto o della registrazione, evitando così il rischio che una parte possa cedere la privativa industriale sul progetto senza il consenso di quella parte che, pur titolare del diritto d'autore sull'opera, non sia anche titolare della privativa.

Nel caso si provveda al deposito di brevetto e/o alla registrazione, dovranno essere stabilite tra le parti del rapporto d'opera intellettuale le modalità di trasferimento (a titolo temporaneo o definitivo, esclusivo o non esclusivo), dei diritti patrimoniali derivanti dal titolo di esclusiva stesso.

Il titolare potrà, a suo giudizio e a sue spese, procedere nei confronti di terzi per difendere gli eventuali titoli e per tutelare, secondo le norme vigenti, il titolo di esclusiva ottenuto.

Se il Committente non provvede ad agire in tutela dei diritti suoi e del Designer quest'ultimo è legittimato ad agire autonomamente.

Il Designer ha facoltà di depositare, a proprie spese, copia del suo progetto presso la Camera di Commercio o Altro ente Titolato anche mediante l'invio a Propria Posta Certificata al fine di acquisire prova certa della data di creazione e della paternità in funzione di un'eventuale tutela.

F) Controversie ed arbitrati

Nel contratto sarà inserita la seguente clausola: Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana. Per tutte le controversie tra le parti relative all'applicazione, esecuzione, interpretazione e violazione del presente contratto, nonché al carattere individuale dell'opera o nel caso di trasformazioni, imitazioni o comportamenti sleali, le parti stesse si attengono alle leggi italiane in merito.

G) Regolamentazione dei diritti sul progetto

Il Designer dovrà preoccuparsi contrattualmente che il Committente rispetti la titolarità ed il diritto di proprietà dell'opera a favore del Designer.

I diritti di sfruttamento commerciale sull'opera in via esclusiva, a tempo determinato o indeterminato secondo l'accordo delle parti, spettano al Committente il quale si obbliga al pagamento dei compensi concordati.

In caso di inadempimento da parte del Committente in relazione ai compensi concordati, il contratto di cessione potrà essere dichiarato risolto su iniziativa del Designer.

Il Designer dovrà preoccuparsi contrattualmente che il Committente certifichi e verifichi che la produzione risponda alle norme nazionali e internazionali di sicurezza e che assuma così ogni responsabilità civile e penale relativa alla loro non osservanza.

Qualsiasi progetto fatto conoscere dal Designer al Committente, e sul quale quest'ultimo non intenda acquisire i diritti di sfruttamento, rimane proprietà del Designer e il Committente dovrà impegnarsi a mantenere il massimo riserbo in proposito e a considerare quanto conosciuto quali informazioni segrete ai sensi dell'art. 98 del Codice della Proprietà Industriale.

Sarà previsto nel contratto il divieto di produrre direttamente o indirettamente derivazioni o imitazioni dell'oggetto progettato che modifichino in maniera rilevante sotto il profilo formale e/o funzionale l'opera del Designer.

Ogni modifica formalmente e/o funzionalmente rilevante dell'opera del Designer dovrà essere realizzata dal medesimo o con il suo consenso.

Il Designer dovrà preoccuparsi contrattualmente che il Committente non ceda i propri diritti di sfruttamento a terzi, senza avere preventivamente ottenuto il consenso del Designer.



Il Designer garantisce il Committente sul carattere individuale dei disegni e/o modelli e/o progetti e sull'originalità delle opere.

In caso di risoluzione del contratto per colpa del Committente, anche nell'ipotesi che non si realizzi l'oggetto dell'incarico nei termini di tempo stabiliti dal contratto, i diritti di sfruttamento del progetto, la titolarità di ogni diritto di esclusiva e la proprietà di tutti i modelli, prototipi, bozzetti ecc. realizzati, ritorneranno in capo al Designer che potrà disporre liberamente di tutto ciò, con facoltà di cessione a terzi di tutti i diritti di sfruttamento economico.

Al momento della cessazione del rapporto per causa non imputabile al Designer, il Designer potrà acquistare dal Committente gli stampi dallo stesso predisposti per la realizzazione del prodotto ad un prezzo di favore non superiore ad 1/3 del prezzo di mercato.

Il risarcimento dovuto al Designer in caso di risoluzione da parte o per colpa del Committente sarà quello previsto dall'art. 125 del Codice della Proprietà Industriale (Risarcimento del danno).

"Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile. Il lucro cessante è valutato dal giudice anche tenendo conto degli utili realizzati in violazione del diritto e dei compensi che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare qualora avesse ottenuto licenza dal titolare del diritto.

La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne, ad istanza di parte, la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa ed alle presunzioni che ne derivano".

In caso di risoluzione del contratto per colpa del Designer sarà dovuto il risarcimento del danno secondo quanto previsto dall'art. 125 del Codice della Proprietà Industriale.

H) Patto di non concorrenza

Le parti possono prevedere l'inserimento nel contratto di una clausola che contempli il patto di non concorrenza vietando al Designer di realizzare altri progetti in un determinato settore di attività da definire con grande cura per la durata di cinque anni dalla data del contratto ex art. 2596 c.c.4

Comunque il patto non deve essere di estensione tale da escludere ogni possibilità di lavoro per il Designer e deve essere delimitato nel tempo (salvo comunque la possibilità di valere al massimo cinque anni) e nello spazio, oltre che nell'oggetto.

Il patto di non concorrenza naturalmente è valido soltanto nei confronti del Committente originario e cade in caso di fusioni, cessioni, trasformazioni, fallimento della società committente.

I) Vicende modificative dal lato soggettivo del rapporto

Qualora entrambe le parti del contratto siano persone fisiche l'eventualità che sopraggiungano vicende modificative del rapporto dal lato soggettivo rispetto alla posizione del Designer determina l'impossibilità della esecuzione della prestazione ex art. 1256 c.c. in considerazione dell'intuitus personae che la caratterizza. In questo caso cessa anche l'obbligo di non concorrenza.

Nel caso in cui invece tali vicende modificative sopraggiungano dal lato soggettivo del Committente, consistendo la prestazione dovuta da quest'ultimo in un fare fungibile (liquidazione di royalties) questa rimarrà comunque a carico degli eredi.

Qualora le parti del contratto siano società di capitali, il verificarsi di vicende straordinarie (fusioni, cessioni, trasformazioni, fallimento, ecc.) non influenzerà la permanenza del contratto, salvo che le parti abbiano diversamente previsto.

In caso di fusioni, cessioni, trasformazioni, fallimento, o di altre vicende modificative relative al Committente, può essere previsto in capo al Designer il diritto allo scioglimento del contratto, salvo la possibilità di stipulare con il nuovo titolare dell'azienda un nuovo accordo.